

Regolamento (CE) n°1907/2006 Reach – Dichiarazione Sostanze SVHC

Gentile Cliente,

in relazione all'obbligo di cui all'articolo 33 del Regolamento REACH ("Obbligo di comunicare le informazioni su sostanze contenute negli Articoli"), ICMA S.p.a. dichiara che nei propri Articoli sono presenti sostanze SVHC - di cui alla Candidate List <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> - in quantità superiore allo 0,1 % in peso, in particolare:

Nome	Aggiornamento	Numero CAS	Numero EC	Pericolo
Piombo (Pb)	Inserimento nell'elenco SVHC nell'aggiornamento del 27 Giugno 2018	7439-92-1	231-100-4	Tossico per la riproduzione Categoria 1A H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

In relazione ai requisiti di cui all'articolo 67 del REACH ("Una sostanza di cui all'allegato XVII, utilizzata in quanto tale o in un preparato o in un Articolo, soggetta a restrizioni d'uso non deve essere immessa nel mercato Europeo o utilizzata a meno che non rispetti le condizioni di quella restrizione.") ICMA S.p.a. dichiara altresì che nessuna sostanza soggetta a restrizione d'uso è presente nei propri Articoli.

La presente dichiarazione sarà oggetto di revisione se necessario in funzione delle modifiche che saranno apportate al registro delle SVHC e all'allegato XVII del REACH, o sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori di materia prima o semilavorata.

Sarà nostra premura aggiornare questa comunicazione, entro i tempi tecnici strettamente necessari, qualora vi siano cambiamenti relativamente alle informazioni finora fornite.

Cordiali Saluti

Cuggiono, 26/11/2024